

# Capitolo 1

## Città e diritto internazionale. Una lettura storico-giuridica

*Luigi Nuzzo*

### **Abstract**

Assumendo la storia del diritto internazionale come una storia che guarda ai processi storici in quanto processi spaziali, il mio articolo mira a sottolineare il ruolo svolto dalle città all'interno del progetto imperialistico occidentale. In primo luogo, mi concentro sulla fondazione delle città nell'America spagnola del XVI secolo; successivamente, confronto la politica urbanistica del progetto imperialistico spagnolo con quella britannica nei secoli XVII e XVIII, evidenziando l'emergere di un modello di città coloniale. Infine, analizzo il concetto di autonomia da una prospettiva coloniale e ne sottolineo l'importanza come categoria giuridica capace di classificare entità ibride – città, territori o “frammenti di Stato” – che non soddisfano i requisiti della statualità e che non possiedono piena sovranità o indipendenza.

*Assuming the history of international law as history that looks to historical processes as spatial processes, my article aims to stress the role played by cities within the Western imperialist project. Firstly, I focus on the foundation of cities in Spanish America of the sixteenth century, then I compare the urbanistic policy of the Spanish imperialistic project with the British one during the seventeenth and eighteenth centuries, pointing out the emersion of a model of colonial city. Finally I analyze the concept of autonomy from a colonial perspective and underline its importance as a legal category able to classify hybrid entities, cities, territories or 'fragments of State' that do not comply with the requirements of statehood, and which do not have full sovereignty or independence.*

Sommario: Introduzione. – 1. Autonomia. – 2. Nuovi spazi, nuove città. – 3. Spazi coloniali. – Conclusioni.

## Introduzione

L'analisi del rapporto tra città e diritto internazionale presenta seri problemi per gli storici del diritto. Innanzitutto, essi devono trovare un tempo e un luogo per le loro narrazioni, cercando di evitare i rischi di un approccio teleologico ed eurocentrico, ovvero un approccio in cui il passato è usato per legittimare il presente e il colonialismo è considerato un fatto sociale privo di relazione con il diritto internazionale<sup>1</sup>. Nel nostro caso, questo rischio è particolarmente elevato. Da un lato, quando nel XIX secolo i giuristi trasformarono il diritto internazionale in una disciplina scientifica e in un diritto positivo, non vi fu più spazio per le città nei loro trattati. Dall'altro, rappresentando quel diritto come una scienza basata sulle relazioni tra Stati, essi riuscirono a negare una piena soggettività internazionale a quelle entità politiche che non soddisfacevano pienamente gli standard occidentali di statualità, e ne affidarono le relazioni al diritto consolare e al diritto coloniale. Assumendo Westfalia e Grozio come punto di partenza delle loro narrazioni, gli internazionalisti identificarono nello Stato l'unico soggetto legittimato del diritto internazionale e nella sovranità la sua prerogativa esclusiva. Questo significava che, all'interno dell'Occidente, le altre organizzazioni territoriali potevano godere solo di un diverso grado di autonomia e, al di fuori dei suoi confini, il rapporto tra sovranità, territorio e soggetti funzionava in modo diverso.

Il mio articolo si prefigge l'obiettivo di rendere più complessa questa rappresentazione statuale ed eurocentrica. Rompendo la circolarità tra presente e passato introdotta dal discorso dei giuristi del XIX secolo, e al di fuori di genealogie rassicuranti garantite proprio dall'uso del presente come chiave interpretativa per leggere il passato, intendo, infatti, riconnettere diritto internazionale e colonialismo attraverso le città. Ciò mi porta,

---

<sup>1</sup> M. Koskeniemi, *Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism*, in «Rechtsgeschichte», 19 (2011), pp. 152-176; A.B. Lorca, *Eurocentrism in the History of International Law*, in *The Oxford Handbook of the History of International Law*, a cura di B. Fassbender, A. Peters, Oxford, Oxford University Press, 2012; L. Nuzzo, *Rethinking Eurocentrism. European Legal Legacy and Western Colonialism*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, a cura di A. Somma, M. Brutti, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2018, pp. 358-378.

prima, ad analizzare l'utilizzo del concetto di autonomia da parte dei giuspubblicisti tedeschi impegnati nel processo di *nation building* e a soffermarmi, poi, sulla funzione delle città all'interno del progetto imperialista occidentale, assumendo l'organizzazione dello spazio urbano come strumento capace di modificare le relazioni tra sovranità, territorio e sudditi. In questo modo, intendo raccontare una storia del diritto internazionale come una storia che guarda ai processi storici come processi spaziali che iniziano con l'appropriazione della terra. In altri termini, osservo processi spaziali che avvengono in uno spazio determinato, così come processi che assumono il controllo dello spazio e la produzione di un nuovo spazio sociale come loro obiettivo<sup>2</sup>. Allo stesso tempo, assumendo che le città in contesti coloniali siano utilizzate per trasformare lo spazio e ridefinire le relazioni tra la società coloniale e quella colonizzata, individuo come punto di partenza della mia storia del diritto internazionale la fondazione delle città nelle Indie spagnole del XVI secolo. Infine, ritorno al concetto di autonomia da una prospettiva coloniale, sottolineandone la rilevanza come categoria giuridica ultima capace di classificare entità ibride – città, territori o «frammenti di Stato» – che non rispondevano ai requisiti della statualità e non godevano di piena sovranità o indipendenza<sup>3</sup>.

## 1. *Autonomia*

L'autonomia è un concetto chiave che mi consente di connettere, a livello teorico e storiografico, città e diritto internazionale e, al contempo, di mostrare il lato coloniale di questa connessione. Ciò è possibile perché l'autonomia fu utilizzata all'interno delle strategie

---

<sup>2</sup>H. Lefebvre, *La production de l'espace*, Paris, Anthropos, 1974; D. Harvey, *Justice, Nature & the Geography of Difference*, Cambridge, Blackwell, 1996. Sulle relazioni tra diritto e geografia, vedi L. Benton, *A Search for Sovereignty. Law and Geography in European Empires 1400-1900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. Un quadro storiografico in P. Costa, *A 'Spatial Turn' for Legal History? A Tentative Assessment*, in *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and Itineraries*, a cura di M. Meccarelli, J. Solla, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2016, pp. 27-62.

<sup>3</sup>G. Jellinek, *Ueber Staatsfragmente*, Heidelberg, Koester, 1896.

discorsive adottate dalla scuola tedesca di diritto pubblico per giustificare l'ordine costituzionale dello Stato tedesco. I giuristi tedeschi, infatti, immaginarono il processo di costruzione statale come un processo teleologico e ridisegnarono i rapporti tra la molteplicità delle comunità locali e lo Stato stesso<sup>4</sup>. L'autonomia faceva parte di questa relazione. La sua flessibilità permise loro di espanderne il significato fino a farlo coincidere con la sovranità, come nel caso delle antiche città stato o, nel momento in cui la sovranità divenne prerogativa esclusiva dello Stato, di ridurla alla sfera di autogoverno. Come ben sottolineato da Paul Laband, il concetto di autonomia era attraversato da una tensione tra il riconoscimento di un potere legislativo, giurisdizionale e amministrativo, e l'assenza di sovranità. «Essa – scriveva Laband – presuppone un potere pubblico non sovrano, che è autorizzato, in virtù di un proprio diritto e non per delega, a emettere norme giuridiche vincolanti. L'assenza di sovranità di questo potere legislativo è evidente, poiché deve rimanere entro i limiti che il sovrano ha stabilito per l'autonomia e non può emanare norme in contrasto con quelle del sovrano»<sup>5</sup>.

Assumendo lo Stato come punto d'arrivo di un processo necessario e ineluttabile, l'autonomia fu quindi il filtro attraverso cui leggere retrospettivamente la storia delle organizzazioni territoriali non statali, attivando un percorso storiografico che dal *Reich* ottocentesco si estendeva fino ai comuni medievali italiani, passando per le *freie Städte* tedesche. Nelle prime storie del diritto internazionale le città medievali non erano riconosciute come aventi personalità internazionale, né le loro relazioni con l'Impero potevano essere definite secondo il diritto internazionale. In effetti, se la personalità internazionale doveva essere descritta come il potere di esprimere la propria volontà liberamente e indipendentemente da un potere superiore, le città non potevano essere considerate dotate di sovranità esterna<sup>6</sup>. Esse erano infatti

---

<sup>4</sup>P. Costa, *Così lontano, così vicino: il comune medievale e la sua autonomia*, in «Quaderni Fiorentini», 43 (2014), pp. 689-782.

<sup>5</sup>P. Laband, *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, [1911], 5. ed., vol. 1, Aalen, Scientia Verlag, 1964, pp. 106-107.

<sup>6</sup>B. Paradisi, *Il problema storico del diritto internazionale*, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1956; H. Steiger, *Die Ordnung der Welt. Eine Völkerrechtsgeschichte des karolingischen Zeitalters (741 bis 840)*, Köln, Böhlau,

incluse in un regno o soggette al potere superiore dell'imperatore così come all'autorità morale del papa.

In altri termini, alla fine del XIX secolo, il paradosso medievale di una sovranità divisa tra un titolare formale e legittimato e altri soggetti che *de facto*, a vari livelli, esercitavano poteri legislativi e giurisdizionali, dichiaravano guerra, stipulavano la pace e infine firmavano trattati tra loro e con l'Impero stesso, non era ancora stato risolto. L'alterità delle formazioni politiche premoderne e l'esistenza di una molteplicità di ordini giuridici erano lungi dall'essere riconosciute<sup>7</sup>. Al contrario, all'epoca, vi era la tendenza tra giuspubblicisti e internazionalisti a negare che città, poteri feudali e persino regni fossero soggetti sovrani. Il motivo era che, sebbene queste entità godessero di un potere governativo esclusivo, esse non escludevano il potere giurisdizionale superiore dell'Impero. Di conseguenza, potevano godere di autonomia legislativa, giurisdizionale e amministrativa, ma non potevano essere considerate dotate di personalità giuridica internazionale. La crisi politica che colpì le città dell'Italia settentrionale a seguito dell'espansione dei domini territoriali, e che dal XV secolo interessò anche le città dell'Europa settentrionale, rese più facile ai giuspubblicisti tedeschi dell'Ottocento riconoscere la loro mancanza di sovranità ed escludere le città dalla categoria dei soggetti di diritto internazionale. Allo stesso modo, all'interno dell'Impero, i principati tedeschi, mentre acquisivano forza e aumentavano la loro autorità, determinarono una profonda riorganizzazione territoriale che toccò anche le città imperiali<sup>8</sup>.

Sebbene molte di esse mantenessero l'immediatezza imperiale e nel 1489 fossero ammesse come Stati alla Dieta imperiale, la loro debolezza militare e il bisogno di protezione dell'Impero limitarono fortemente la loro politica estera. Dalla fine del XVII secolo, tuttavia, il loro numero cominciò a diminuire. Dopo

---

2010; M. Jucker, M. Kintzinger, R.C. Schwinges, B. Stollberg-Rilinger (a cura di), *Rechtsformen internationaler Politik: Theorie, Norm und Praxis vom 12. bis 18. Jahrhunderts*, Münster, Duncker & Humblot, 2009.

<sup>7</sup> A.M. Hespanha, *Cultura jurídica europeia. Síntese de um Milénio*, Coimbra, Almedina, 2012.

<sup>8</sup> G. Dilcher, *Zum Verhältnis von Autonomie, Schriftlichkeit und Ausbildung der Verwaltung in der mittelalterlichen Stadt*, in *Selbstverwaltung in der Geschichte Europas im Mittelalter und Neuzeit*, a cura di H. Neuhaus, Berlin, Duncker & Humblot, 2010, pp. 9-29.

l'abolizione di Norimberga e Augusta con la caduta del Sacro Romano Impero, rimasero solo Francoforte, Brema, Amburgo e Lubeca<sup>9</sup>. Con l'Atto finale di Vienna (Wiener Schlussakte) del 15 maggio 1820, questi principati entrarono a far parte della Confederazione germanica, che era «un'associazione internazionale di principi sovrani e città libere»<sup>10</sup>. Essi erano «mutuamente indipendenti l'uno dall'altro, con pari diritti e obblighi reciproci, ma, nelle relazioni esterne, una potenza collettiva unita in un'unità politica» (art. II). L'Atto finale del 1820 estese i poteri conferiti alla Dieta con l'Atto federale (Bundesakte) di cinque anni prima, persino più di quanto avvenne con la fondazione del *Reich* e la promulgazione della sua costituzione. A partire dalla definizione della Confederazione germanica, i giuspubblicisti discussero innanzitutto la natura dell'atto fondativo dello Stato tedesco. Poi, riflettendo sulla sua dimensione internazionale o costituzionale, cercarono di sciogliere l'antinomia tra confederazione di Stati e Stato federale e di risolvere la questione se l'autonomia di cui godevano permettesse loro di acquisire anche personalità internazionale<sup>11</sup>. Pensato per descrivere l'ordine costituzionale del *Reich* tedesco, il concetto di autonomia venne applicato anche all'interno del discorso internazionalista, riproducendo lo stesso contrasto tra

---

<sup>9</sup>M. Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, vol. 2: *Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft, 1800-1914*, München, Beck, 1992, pp. 217-218.

<sup>10</sup>Art. I Wiener Schluß-Akte 15.5.1820, in J.L. Klüber, *Quellen-Sammlung zu dem öffentlichen Recht des Deutschen Bundes. Enthaltend die Schluß-Akte des Wiener Congresses, den Frankfurter Territorial Rezeß, die Grundverträge des Deutschen Bundes, und Beschlüsse der Bundesversammlung von allgemeinerem Interesse. Mit historisch-literärischen Einleitungen, Uebersichten des Inhaltes, und Anmerkungen*, 3. ed., Erlangen, Johann Jacob Palm and Ernst Enke, 1830, p. 196: «Der deutsche Bund ist ein völkerrechtlicher Verein der deutschen souverainen Fürsten und freien Städte, zur Bewahrung der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit ihrer im Bunde begriffenen Staaten, und zur Erhaltung der inneren und äußeren Sicherheit Deutschlands».

<sup>11</sup>J.L. Klüber, *Öffentliches Recht des Deutschen Bundes und der Bundesstaaten*, 4. ed., Frankfurt am Main, Andreäische Buchhandlung, 1840, § 9 (p. 11), § 67 (p. 74), § 555 e ss. (p. 832 ss.); L. von Dresch, *Oeffentliches Recht des deutschen Bundes*, Tübingen, Christian Friedrich Osiander, 1820, §§ 116-118 (pp. 240-245); C.F. Gerber, *Über den Begriff der Autonomie*, in «Archiv für civilistische Praxis», 37, 1 (1854), pp. 35-62; G. Jellinek, *Die Lehre von Staatenverbindungen*, Wien, Holder, 1882, p. 306 ss.

*Gesetzgebungsgewalt* e *Staatsgewalt*. Anche nel diritto internazionale, infatti, l'autonomia non implicava indipendenza e piena personalità giuridica. Al contrario, serviva a identificare soggetti che godevano di un grado di indipendenza inferiore a quello di uno Stato e a misurare il loro potere di autogoverno, affidando le loro relazioni internazionali allo Stato a cui continuavano ad appartenere<sup>12</sup>. Ciò significava ovviamente che il concetto di autonomia, all'epoca, poteva avere applicazione solo al di fuori dei confini dell'Occidente. Se solo uno Stato poteva essere un vero soggetto di diritto internazionale o un membro pieno della famiglia delle nazioni, l'autonomia poteva essere utilizzata per qualificare i poteri di soggetti differenti appartenenti a Stati non in grado di esercitare una piena sovranità sul proprio territorio e sui propri sudditi. E ciò accadeva proprio al di fuori dell'Occidente. La necessità di proteggere le minoranze cristiane e l'impossibilità di lasciare i cittadini occidentali in balia degli 'atti arbitrari' della giustizia locale o, più in generale, la difesa degli interessi economici occidentali giustificavano la compressione della sovranità degli Stati orientali e dell'Estremo Oriente e l'introduzione di un nuovo regime giuridico che gli internazionalisti definirono eccezionale<sup>13</sup>. Al di fuori dell'Occidente e del cristianesimo, in contesti coloniali o semicoloniali, il principio di sovranità territoriale perdeva intensità e produceva, ancora una volta, forme ibride di soggettività politica in cui coesistevano una *innere Selbständigkeit*, che si manifestava come autonomia legislativa, giurisdizionale e amministrativa, e l'assenza di una piena *äussere Unabhängigkeit*<sup>14</sup>. All'inizio del XX secolo, quindi, gli internazionalisti furono chiamati a ripensare il rapporto tra spazio e diritto. L'imbarazzo mostrato da molti di loro usando parole come «curiosità», «novità», «anomalie», «assurdità», «irregolarità» per descrivere l'unicità di esperienze politiche di cui non sapevano comprendere il significato giuridico, andava superato attraverso una lettura giuridica più ampia. Non c'era nulla

---

<sup>12</sup> H. Hannum, R.B. Lillich, *The Concept of Autonomy in International Law*, in «American Journal of International Law», 74 (1980), pp. 858-879; L. Nuzzo, *Autonomia e diritto internazionale. Una lettura storico-giuridica*, in «Quaderni Fiorentini», 43 (2014), pp. 651-684.

<sup>13</sup> L. Nuzzo, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2012.

<sup>14</sup> Benton, *A Search for Sovereignty*, cit.

nella vita internazionale che potesse essere considerato un'assurdità o qualcosa di inammissibile, scrivevano Georg Jellinek in Germania e Arrigo Cavaglieri in Italia. Gli internazionalisti, pertanto, avevano il compito di studiare i nuovi fenomeni ricondurli entro categorie giuridiche preesistenti o, se necessario, inventarne di nuove e più adeguate<sup>15</sup>.

## 2. Nuovi spazi, nuove città

Nel 1492 i viaggi di Colombo portarono l'Europa a conoscere uno spazio "libero" e "illimitato", pronto per essere testualizzato e occupato. Le Bolle di Alessandro VI furono gli strumenti utilizzati per raggiungere questi obiettivi. Esse attivarono il processo di testualizzazione dei territori americani e dell'Oceano, giustificandone l'occupazione da parte delle potenze cattoliche<sup>16</sup>. Tuttavia, ciò non era ancora sufficiente a trasformare quei territori in un nuovo spazio sociale. Per perfezionare l'esclusività del rapporto con il Nuovo Mondo riconosciuta dal Papa e per difendere quel possesso da chiunque altro, era necessario costruire un paesaggio cristiano. Attraverso una procedura rigorosamente formale, che doveva svolgersi in nome del re di Castiglia e alla presenza di testimoni, il comandante provvedeva al compimento di atti tipici (*diligencias*) come il taglio di alberi, il camminare sul suolo, la piantagione di croci o forche e, infine, la ridenominazione del luogo stesso. Il processo di produzione di un nuovo spazio sociale, tuttavia, esigeva che il nuovo territorio, una volta scoperto, occupato e ricondotto all'interno dell'universo simbolico cristiano e giuridico attraverso gli *autos de posesión* e una nuova topologia, mostrasse in modo permanente i segni della civilizzazione spagnola<sup>17</sup>. La

---

<sup>15</sup> Jellinek, *Ueber Staatsfragmente*, cit.; A. Cavaglieri, *Contributo alla definizione di alcune figure del diritto pubblico contemporaneo*, Roma, Tipografia dell'Unione cooperativa editrice, 1906.

<sup>16</sup> *Bull Inter caetera*, (3-4.5.1493), in J. Metzler (a cura di), *America Pontificia. Primi saeculi evangelizationis 1493-1592*, vol. 1, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1991, pp. 71-83.

<sup>17</sup> S. Greenblatt, *Marvelous Possessions. The Wonder of the New World*, Oxford, Oxford University Press, 1991; P. Seed, *Ceremonies of possession in Europe's*

violenza del processo di occupazione richiedeva la razionalizzazione dello spazio esistente: ogni città, ogni *pueblo* doveva riprodurre, con la sua razionalità geometrica, l'ordine religioso e istituzionale spagnolo. Era necessario che i territori legalmente segnati dal simbolismo appropriativo castigliano fossero fisicamente riempiti, che la terra portasse i segni del lavoro e della civilizzazione dei colonizzatori. Popolamento e urbanizzazione erano dunque due strumenti indispensabili per la trasformazione dello spazio indigeno in uno spazio ispanico, così come per il controllo e lo sfruttamento dei soggetti indigeni<sup>18</sup>. Essi avrebbero permesso una penetrazione pacifica e una migliore organizzazione dello spazio, superando quel senso di insicurezza che l'enorme estensione del suolo americano produceva e soddisfacendo quella promessa di sfruttamento economico evocata dalle Indie. Sul piano internazionale, ciò avrebbe poi dissolto ogni dubbio su chi fosse il nuovo legittimo proprietario nel caso in cui il sistema semiotico istituito tramite la presa di possesso e la sua assunzione teologico-giuridica – la donazione pontificia – non fosse stato compreso o accettato. Sul piano nazionale, invece, questa spazialità, fisicamente segnata dai segni degli occupanti, avrebbe potuto generare una soggettività indigena legata ai tempi produttivi castigliani, governata da rigorose disposizioni normative e disciplinata da un immaginario ormai impregnato di valori cristiani<sup>19</sup>. Questo spiega non solo l'importanza riconosciuta alle *tomas de posesión*, ma anche l'uso di modelli fortemente ritualizzati per gli atti fondativi e per la *población* delle città. Come scrisse Bernardo de Vargas Machuca alla fine del XVI secolo, le diverse fasi della procedura di presa di possesso seguivano un processo rigoroso, dominato da riferimenti simbolici e dal recupero delle disposizioni relative alla presa di possesso, e coinvolgevano la partecipazione del capo della spedizione

---

*Conquest of the New World 1490-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

<sup>18</sup>L. Nuzzo, *Il linguaggio giuridico della Conquista. Strategie di controllo nelle Indie Spagnole*, Napoli, Jovene, 2004; T. Herzog, *Frontiers of Possession. Spain and Portugal in Europe and the Americas*, Harvard, Harvard University Press, 2015.

<sup>19</sup>S. Gruzinski, *La colonisation de l'imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol (XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, Paris, Gallimard, 1988.

(*caudillo*) e dei suoi soldati, così come dei nativi<sup>20</sup>. Lo spazio di questa città immaginaria sembra essere uno spazio condiviso. Era popolato da spagnoli e dalle *élite* indigene, pacificato dalla *policía* e dalla *justicia*, e segnato dalla presenza di Cristo. In effetti, i signori indigeni e i cacicchi erano chiamati a partecipare fisicamente, ma in silenzio, alla costruzione del “parlamento”, il *consejo*. Esso rappresentava l'intera popolazione ed era un simbolo politico di una gestione amministrativa partecipativa, forse aperta anche alla diversità indigena. Ma anche gli altri membri della comunità indigena non sembravano essere esclusi, godendo insieme agli spagnoli – *conquistadores, vecinos y habitantes y forasteros*, ricchi e poveri, adulti e minori, vedove e orfani – degli effetti benefici di una giustizia ispirata da Dio e simboleggiata da un albero piantato al centro del luogo prescelto per la costruzione della città<sup>21</sup>.

Conclusa questa prima fase in assenza di rivendicazioni, il capitano poteva finalmente prendere possesso del luogo, tagliando piante e arbusti con la sua spada. Quindi dichiarava l'inclusione del nuovo *pueblo* nel sistema politico e amministrativo castigliano, spiegando le ragioni per cui compiva quegli atti e identificando il distretto in cui la città stessa sarebbe stata inserita. Subito dopo veniva piantata una croce in uno degli angoli della piazza. Essa avrebbe indicato il luogo scelto per la costruzione della chiesa e per la celebrazione di una messa. Una solenne rappresentazione religiosa, alla quale tutti avrebbero dovuto partecipare era necessaria per colpire l'immaginario semplice dei nativi e per commuovere il 'loro cuore selvaggio'. Un luogo perduto nelle Indie era, finalmente, pronto per diventare un centro urbanizzato e cristianizzato.

Tuttavia, il nuovo spazio sociale richiedeva di essere vissuto; implicava un nuovo ordine, un codice diverso che presupponeva e al tempo stesso produceva una nuova vita. Nelle Indie Occidentali, ciò fu possibile quando tutte le attività necessarie alla trasformazione e alla rappresentazione del territorio iniziarono a svolgersi entro rigide procedure amministrativo-burocratiche

---

<sup>20</sup> B. de Vargas Machuca, *Milicia y descripción de las Indias*, Madrid, Madrigal, 1599, l. IV, ff. 101r ss; S.A. García Gallo, *De la ciudad castellana a la Indiana*, in *Los orígenes de las instituciones americanas. Estudios de derecho indiano* [1982], Madrid, Real Academia de la Historia y de la Legislación, 1987, pp. 1005-1023.

<sup>21</sup> B. de Vargas Machuca, *Milicia y descripción de las Indias*, cit., ff. 105v-106r.

controllate dalla Corona attraverso una varietà di strumenti<sup>22</sup>. Il diritto fu utilizzato per costruire un discorso sullo spazio come discorso giuridico e razionale, riportando la discrezionalità delle decisioni autonome del capitano entro gli schemi generali e astratti della legge. Da un lato, quindi, l'intervento normativo era esso stesso un segno, parte importante del processo semiologico di 'marcatura' e legalizzazione della diversità fisica delle Indie Occidentali; dall'altro lato, forniva proprio con la sua astrattezza una rappresentazione omogenea dello spazio americano, liberandolo dalla sua radicale alterità e rendendolo disponibile anche ai 'lettori' occidentali<sup>23</sup>.

Le *ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación* (luglio 1573), fase finale di un lungo processo di razionalizzazione, esprimevano chiaramente questa progettualità e facevano emergere la tensione della politica di Filippo II verso la creazione di un 'codice' dello spazio che, con la violenza formale della legge, intendeva trasformare il territorio americano. Le *ordenanzas* erano un nuovo testo normativo che accompagnava o doveva precedere la presa di possesso dello spazio indigeno e che ora negava l'attività privata del singolo *poblador* o *descubridor*, legando la concessione della licenza all'autorizzazione dell'autorità superiore del monarca. Esse segnavano la conclusione di un duplice processo di astrazione: da un lato riportavano definitivamente la gestione delle attività necessarie alle nuove scoperte e alla fondazione dei centri abitati all'autorità della Corona; dall'altro, immaginavano la città a partire dallo spazio vuoto della *plaza mayor*<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> D. Damler, *Imperium Contrahens. Eine Vertragsgeschichte des spanischen Weltreichs in der Renaissance*, Stuttgart, Steiner, 2008.

<sup>23</sup> Lefebvre, *La production de l'espace*, cit., p. 151.

<sup>24</sup> Tra le diverse edizioni delle *Ordenanzas de descubrimiento* di Filippo II ho utilizzato quella di F. de Solano, *Normas y Leyes de la conquista (1492-1600)*, vol. 1, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, pp. 194-218. Sulle origini del modello urbanistico americano J. Hardoy, *La forma de las ciudades coloniales en la América española*, in *Estudios sobre la ciudad iberoamericana*, a cura di F. de Solano, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983, pp. 315-344; F. de Solano, *Ciudades hispanoamericanas y pueblos de Indios*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, p. 39; J.M. Morales Folguera, *La construcción de la utopía. El proyecto de Felipe II para Hispanoamérica*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 64-65; P. Landaeta, R. Espinoza, *Cartografía de la ciudad Latinoamericana: fundación del orden colonial, Ideas y Valores*, in «Ideas y Valores», 64, 157 (2015), pp. 7-36.

«Giunti nel luogo dove si deve fare la *población* – si legge nell'*Ordenanza* n. 111 – [...] si traccia il piano del sito dividendolo in isolati, strade e lotti secondo regola e misura, partendo dalla piazza principale e da lì portando le strade verso le porte e le vie principali, lasciando tanto terreno libero che anche se la popolazione dovesse aumentare notevolmente, sarebbe sempre possibile continuare nello stesso modo»<sup>25</sup>.

La monarchia spagnola era quel vuoto, quella assenza, quel luogo pubblico quadrato o rettangolare. Uno spazio utopico che esprimeva un progetto totalitario. Uno spazio da cui era necessario partire nella realizzazione dell'urbanistica e attorno al quale doveva ruotare ogni aspetto della vita sociale della città. Poteva essere anche più grande del numero di abitanti necessario, perché era stato concepito per includere i popoli indigeni e civilizzarli attraverso una politica di urbanizzazione. Per scegliere il luogo adeguato alla piazza, era dunque necessario considerare che la popolazione potesse crescere e che, in ogni caso, non fosse opportuno costruire una piazza «di larghezza inferiore a duecento piedi e lunga trecento, né superiore a ottocento piedi di lunghezza e cinquecentotrenta di larghezza. Di giusta e buona proporzione è quella che misura seicento piedi di lunghezza e quattrocento di larghezza». La piazza gerarchizzava quindi lo spazio della città coloniale e ne ordinava i flussi urbani, imponendo il numero e la direzione delle strade che l'avrebbero attraversata<sup>26</sup>.

Ma la piazza, come ci raccontano molte delle sue rappresentazioni cartografiche, strutturava anche il territorio circostante. Trasformata dalle mani sapienti dei pittori indigeni nel simbolo topografico della chiesa o in una griglia stilizzata di forma quadrata o rettangolare, era diventata la città stessa: un archetipo dell'organizzazione geometrica dello spazio che modellava l'intero nucleo urbano e l'area circostante, e al tempo stesso uno strumento essenziale per leggere e produrre una spazialità indigena ormai cristianizzata, in cui i nativi ormai urbanizzati potevano identificare i propri *pueblos* con un edificio religioso<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> *Ordenanzas de descubrimiento*, cit., n. 111, p. 196.

<sup>26</sup> *Ordenanzas de descubrimiento*, cit., n. 113, 111, p. 196.

<sup>27</sup> La rilevanza della piazza nella definizione delle città americane è ben evidenziata da uno dei più famosi giuristi del *derecho indiano*, J. de Matienzo, *Gobierno del Perú*, Édition et étude préliminaire par G. Lohmann Villena, Paris

Solo il nucleo urbano poteva civilizzare semanticamente il territorio, produrre nuova spazialità e temporalità, e insieme costituire un eccezionale polo di attrazione per i nativi. La sua geometria, che dalla *plaza mayor* si estendeva verso la periferia, il rigore con cui le sue strade si intersecavano, la forza simbolica degli edifici del potere religioso e secolare riflettevano un modello di vita disciplinato, governato da principi di giustizia e pace, dove il traffico commerciale si svolgeva nella tranquillità e dove omicidi, sacrifici umani, antropofagia erano banditi (*Ord.*, n. 141). Anche gli indigeni avrebbero avuto il diritto di accesso a questa dimensione di amore e amicizia, ma solo quando la *población* fosse stata terminata, le strutture difensive così come la costruzione delle case e della chiesa completate. L'ordine architettonico e la grandezza degli edifici avrebbero infatti avuto il compito di rappresentare il grandioso progetto della *república cristiana*, producendo nei nativi ammirazione, timore, rispetto e desiderio di essere ammessi a farne parte (*Ord.*, 137).

La città, dunque, diventava un avamposto della civiltà occidentale in cui la comunicazione tra colonizzatori e colonizzati diventava reale e da cui era possibile diffondere i valori di quella civiltà, la sua legge e la sua religione. Ciò era necessario per educare i nativi e renderli obbedienti. La città, quindi, era lo strumento per leggere e comprendere il territorio, per disattivarne l'alterità, ma anche, tramite l'evangelizzazione, per disciplinare le popolazioni che lo abitavano. Partendo dal presupposto che non potesse esistere civiltà al di fuori di uno spazio urbanizzato, il *pueblo* diventava il luogo in cui 'ridurre' le popolazioni indigene disperse, impedirne la mobilità, vincolarle alla *policía* e alla dottrina cattolica. Era un universo concentrazionario che era già stato prefigurato dalle *Leggi di Burgos* del 1512 e che sarebbe stato poi definito con maggior precisione da una ricca legislazione nei decenni successivi. A partire dagli anni Trenta del XVI secolo, però, a causa delle gravi crisi demografiche delle popolazioni indigene, l'urbanizzazione dei nativi era diventata il modo più semplice per garantire lo sfruttamento della forza lavoro, la riscossione delle imposte e la redistribuzione della terra<sup>28</sup>.

---

Lima 1967, p. 1, c. 14, pp. 49-50.

<sup>28</sup>F. de Solano, *Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, p. 334 ss. V. anche E. de la

I *pueblos* e le *poblaciones* apparivano come gli strumenti più efficaci per la trasformazione spaziale delle Indie Occidentali e per la produzione di un nuovo spazio sociale. Infatti, la riduzione degli indigeni in aree residenziali e la formazione di insediamenti permanenti spagnoli dovevano sciogliere il contrasto violento e dialettico tra la coppia concettuale pieno/vuoto, attraverso cui la rappresentazione e la produzione della spazialità americana erano state simbolicamente e fisicamente articolate. Le leggi della Corona aspiravano a costruire un territorio unificato dal potere del cristianesimo e dalla razionalità della griglia urbana, attraversato da poteri e giurisdizioni molteplici ma gerarchicamente ordinati, e articolato attraverso gli spazi chiusi e differenziati dei *pueblos de españoles* e dei *pueblos de indios*.

Ciò che doveva essere sconfitto erano quegli spazi vuoti che, con un termine polisemico, gli spagnoli chiamavano *despoblados*. Infatti, la *despoblación* non implicava solo una temuta caduta dell'indice demografico delle popolazioni indigene. Presupponeva piuttosto un vuoto ontologico, una spazialità resistente alla testualità religiosa, giuridica, urbanistica dell'Occidente cristiano, attraversata da violenza, guerra e antiche divinità. Era un'assenza dotata di forza espansiva, capace di inglobare spazi precedentemente vissuti cancellandone i segni del possesso e rendendoli nuovamente occupabili. Una spazialità, dunque, da combattere con l'imposizione delle *congregaciones* o *reducciones* dei popoli indigeni in centri urbani, con la concessione di terre ai coloni spagnoli e ai nativi, e incentivando la formazione di insediamenti indigeni. Esempi di ordine e di amore cristiano, offrivano, con grande potere esemplare, alle popolazioni non convertite un modello particolarmente utile in quelle terre ancora non raggiunte dal cristianesimo e dove il vuoto, la *despoblación*, e ciò che da esso dipendeva, minacciava pericolosamente di avanzare, o di resistere al sistema semiotico delle *poblaciones* dei colonizzatori.

---

Torre Villar, *Las congregaciones de los pueblos de Indios: Fase terminal, aprobaciones y rectificaciones*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995; M. Mörner, *La corona española y los foráneos en los pueblos de indios en América*, Madrid, Ediciones de cultura Hispánica, 1999, pp. 43-64.

### 3. Spazi coloniali

Appena dieci anni dopo la pubblicazione delle *Ordenanzas*, Humphrey Gilbert, uno dei primi protagonisti dell'espansione inglese oltreoceano, prese possesso di New James Town. Assumendo le Bolle di Alessandro VI come modello legittimante, Elisabetta I rivendicò il diritto, all'interno della sua «speciale grazia, certa scienza e moto proprio», di concedergli la licenza per esplorare e occupare le terre americane che non fossero già in possesso di un principe cristiano<sup>29</sup>. Allo stesso tempo, individuò nell'occupazione il principio guida della sua politica espansionistica, fondando il discorso inglese della conquista sulla metafora del *planting*<sup>30</sup>. Infatti, nei primi testi che tentarono di fondare legalmente la presenza dell'Inghilterra in America – come il *True Report* di George Peckham, e ancora più chiaramente il *Discourse of Western Planting* di Richard Hakluyt – gli inglesi dovevano «piantare» i semi della religione e della civiltà anglosassone e, trasformando le terre americane con l'agricoltura e l'allevamento, prenderne pieno possesso.

Ma anche la colonizzazione inglese aveva bisogno di nuove pratiche e nuove forme di governance. La procedura inglese di presa di possesso si completava con altri atti simbolicamente molto significativi, come le cerimonie della verga e della zolla (*rod and turf*), che richiamavano esplicitamente le pratiche feudali inglesi di ingresso nel possesso di un feudo o di un bene immobile; oppure con atti che trasformavano visibilmente lo spazio, come la recinzione del territorio occupato o la costruzione di case<sup>31</sup>.

L'approccio inglese, dunque, non era molto diverso da quello spagnolo. Oltre le rappresentazioni storiografiche stereotipate che per lungo tempo hanno polarizzato i discorsi inglesi e spagnoli sulla conquista tra i principi opposti di scoperta e occupazione, alla base

---

<sup>29</sup> R.A. Williams, Jr., *The American Indian in Western Legal Thought. The Discourses of Conquest*, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 151 ss.

<sup>30</sup> C. Tomlins, *The Legal Cartography of Colonization, the Legal Polyphony of Settlement: English Intrusions on the American Mainland in the Seventeenth Century*, in «Law and Social Inquiry», 26, 2 (2001), pp. 315-372.

<sup>31</sup> S. McMillan, *Sovereignty and Possession in the English New World. The Legal Foundations of Empire, 1576-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

delle loro strategie colonizzatrici, vi è la consapevolezza comune che la produzione di un nuovo spazio sociale necessitasse di una definizione efficace del territorio. Servivano quindi tracce che potessero qualificare in modo indelebile l'appartenenza dei nuovi territori all'autorità dei monarchi inglesi e spagnoli. Da un lato, testi chiari che potessero collegare, senza esitazioni né equivoci, le concessioni di terra a favore di *descubridores* e *pobladores*, avventurieri e compagnie commerciali, all'atto grazioso e originario del sovrano; dall'altro, nuove pratiche, nuove tecniche che consentissero di riempire quei territori e lasciassero che la terra mostrasse per sempre i segni dell'opera dei coloni.

In entrambi i casi, quindi, l'appropriazione delle terre americane seguiva i percorsi della memoria. Richiamava la tradizione romanistica di diritto privato, la giurisprudenza dello *ius commune*, elementi germanici, consuetudini feudali, e si basava su un modello che, pur adattandosi di volta in volta alle diverse aree geografiche assorbite nell'immaginario giuridico cristiano, rimaneva fedele a questo archetipo originario<sup>32</sup>.

Per gli spagnoli e poi per gli inglesi, i territori americani dovevano essere identificati attraverso una simbologia appropriativa e la fondazione di nuovi centri urbani. Ciò avrebbe permesso di superare quel senso di insicurezza che suscitavano le immense terre americane e avrebbe risposto alla promessa di sfruttamento economico evocata dalle Indie. A partire dalla metà del XVII secolo, la Corona britannica fu sempre più coinvolta nel processo di pianificazione urbana americana. Nel 1662 emanò l'*Act for building a town*, uno dei primi atti legislativi relativi alla fondazione di città<sup>33</sup>. Pochi anni dopo, il grande incendio di Londra del 1666 offrì l'occasione per un ampio dibattito sul modello urbano che potesse garantire, secondo un impianto geometrico,

---

<sup>32</sup>J. Elliot, *Empires of the Atlantic World. Britain and Spain in America 1492-1830*, New Haven, Yale University Press, pp. 29-56; A. Pagden, *Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, c.1500-c.1800*, New Haven, Yale University Press, 1995; R. Ross, *Spanish American and British American Law as Mirrors to Each Other: Implications of the Missing Derecho Británico Indiano*, in *New Horizons in Colonial Spanish Law. Contributions to transnational Early Modern Legal History*, a cura di T. Duve, H. Pihlajamaki, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2015, pp. 9-28.

<sup>33</sup>J.W. Reys, *The Making of Urban America*, Princeton, Princeton University Press, 1965, p. 93.

una crescita ordinata della città, conciliando il bisogno di controllo del re e la simbolizzazione della sua sovranità con gli interessi economici della classe media urbana<sup>34</sup>.

Ispirati ai modelli francesi e al barocco italiano, gli architetti britannici coinvolti nella ricostruzione di Londra prestarono attenzione anche alle strategie urbane adottate per la fondazione delle nuove città nei domini d'Oltremare, rivalutando la dimensione politica della piazza pubblica e della griglia ortogonale. A loro volta, i loro progetti influenzarono fortemente le attività architettoniche e urbanistiche in America<sup>35</sup>. Questa interazione tra metropoli e colonia è ben testimoniata dal modello utopico per la pianificazione degli insediamenti coloniali ideato da Ashley Cooper (futuro primo conte di Shaftesbury) con l'aiuto di John Locke, noto come *Grand Modell*. Come hanno recentemente scritto Thomas Wilson e Robert Home, esso sintetizzava le diverse proposte per la ricostruzione di Londra e le trapiantava nelle colonie, fissando un quadro durevole per la produzione di spazio urbano in contesto coloniale, destinato a ottenere un successo straordinario anche nei due secoli successivi<sup>36</sup>. Infatti, anche quando in Europa si affermò un diritto internazionale interstatale secondo i bisogni delle nazioni 'civilizzate' e si diffusero nuove idee di progresso e civiltà, il diritto internazionale rimase fondato sulla violenza appropriativa di un atto di occupazione, e la sua storia continuò a poter essere narrata come una storia di occupazioni territoriale<sup>37</sup>. Le città, quindi, continuarono a svolgere un ruolo estremamente rilevante

---

<sup>34</sup> R. Pavia, *L'idea di città. Teorie urbanistiche della città tradizionale*, Milano, FrancoAngeli, 1994, p. 161.

<sup>35</sup> R. Home, *Of Planting and Planning. The Making of the British Colonial Cities*, London, Routledge, 2013, pp. 9-38.

<sup>36</sup> Home, *Of Planting and Planning*, cit., pp. 10-19; T. Wilson, *The Ashley Cooper Plan: The Founding of Carolina and the Origins of Southern Political Culture*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2016, p. 67 ss.

<sup>37</sup> J. Fisch, *Die europäische Expansion und das Völkerrecht. Die Auseinandersetzungen um den Status der überseeischen Gebiete vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart*, Stuttgart, Steiner, 1984; M. Koskeniemi, *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; R. Lesaffer, *Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription*, in «European Journal of International Law», 16 (2005), pp. 25-58; A. Fitzmaurice, *Sovereignty, Property and Empire, 1500-2000*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

all'interno del progetto imperialista occidentale<sup>38</sup>. Anche se non esisteva un minimo comune denominatore tra i diversi modelli coloniali e le tradizioni urbane indigene, la fondazione di nuove città – o più spesso la occidentalizzazione di insediamenti già esistenti – restava uno strumento indispensabile per ripensare il rapporto tra territorio nativo e ordine giuridico.

In India, in Africa, in Asia, la produzione di un nuovo spazio sociale fu l'effetto di un diritto internazionale basato su una logica appropriativa ed escludente. La città coloniale presupponeva l'esistenza di uno spazio vuoto, sul quale i colonizzatori dovevano sovrapporre una struttura funzionale in grado di disattivarne l'alterità, cancellando l'identità locale. Attraverso la politica di urbanizzazione divenne possibile gerarchizzare lo spazio coloniale, imbrigliarlo all'interno di una griglia di un miglio quadrato e di un impianto rettangolare di strade larghe con una grande piazza pubblica al centro e, infine, suddividerlo in lotti rettangolari e di dimensioni standard, riflettendo e riproducendo le differenze sociali e razziali<sup>39</sup>.

Motivi sanitari, di sicurezza e commerciali richiedevano l'espulsione dei nativi dagli spazi urbani destinati alla comunità occidentale e l'espropriazione delle loro proprietà. Da un lato, mura reali o immaginarie intese a proteggere i quartieri dei bianchi e regolamenti meticolosi concessero a diligenti ufficiali il potere di disciplinare l'accesso delle popolazione locale, codificando le aspettative comportamentali attese. Dall'altro, l'architettura e l'urbanistica misero in circolazione un nuovo e più forte potere statale, costituendo lo sfondo per la rappresentazione di un'immagine rinnovata della metropoli e della sua sovranità.

Un'unica logica disciplinare percorreva gli interventi urbanistici, l'assegnazione dei lotti, le strategie di sorveglianza sanitaria e l'ossessione normativa, facendo interagire questi elementi con il dibattito giuridico sull'eccezionalità coloniale. Includere come differenza nello spazio giuridico costituzionale europeo e confinate in un tempo diverso da quello della

---

<sup>38</sup>J. Osterhammel, *The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century* [2009], trad. inglese di P. Camiller, Princeton, Princeton University Press, 2014, pp. 283-321.

<sup>39</sup>A. Triulzi, *La colonia come spazio di esclusione*, in «Quaderni Fiorentini», 33/34 (2004-2005), pp. 359-378.

madrepatria, le colonie mostravano i limiti dello Stato di diritto al di fuori dei confini occidentali e permettevano di superare il principio della territorialità della legge così come l'unicità del soggetto giuridico, confinando i nativi in un sistema ambiguo governato dal potere esecutivo e dalle forze militari<sup>40</sup>.

La colonia era, in effetti, una disparità temporale che poteva beneficiare degli effetti della modernità, ma la cui storia iniziava solo nel preciso momento della colonizzazione europea. Era quindi uno spazio che gli *standard* della modernità metropolitana condannavano a una pre-modernità senza fine<sup>41</sup>. Questo permise ai giuristi di costruire un sistema amministrativo libero dai vincoli parlamentari e dai legami con lo Stato di diritto. Permise loro anche di stabilire una politica di soggezione e differenza, escludendo i nativi dal godimento dei diritti politici e condannandoli a una condizione di minorità senza alcuna speranza di crescere<sup>42</sup>.

Serviva, quindi un diritto sottratto al controllo parlamentare, che provvedesse alla regolamentazione dei molteplici livelli normativi e delle diverse fonti giuridiche e assicurasse la sostanziale sterilizzazione del diritto indigeno, traducendolo/codificandolo attraverso il filtro della morale cristiana e dell'ordine pubblico<sup>43</sup>.

Non bisogna dimenticare, però, che nonostante le colonie fossero sotto il dominio diretto o indiretto della madrepatria e fossero disciplinate da un diritto speciale o eccezionale, dal punto di vista del diritto internazionale esse erano considerate parte del territorio dello Stato. Ciò significa che l'occidentalizzazione dei centri urbani indigeni o la costruzione di nuovi era parte del processo di occupazione e sfruttamento delle terre native e giocava

---

<sup>40</sup> L. Nuzzo, *Territory, Sovereignty and the Construction of Colonial Space*, in *International Law and Empire. Historical Explorations*, a cura di M. Koskenniemi, W. Rech, M. Jiménez Fonseca, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 263-292.

<sup>41</sup> Sul tempo della colonia v. H.K. Bhabha, *The Location of Culture*, London, Verso, 1992, pp. 327-354.

<sup>42</sup> P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. 3: *La civiltà liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 476-491; C. Petit, *Il modello coloniale dello Stato di diritto. La Costituzione africana in Guinea*, in *Lo Stato di diritto: storia, teoria e critica*, a cura di P. Costa, D. Zolo, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 566-613; L. Nuzzo, *Lawyers, Space and Subjects. Historical Perspectives on the Western Legal Tradition*, Lecce, Pensa Multimedia, 2020, p. 254 ss.

<sup>43</sup> P.S. Reinsch, *Colonial Government. An Introduction to the Study of Colonial Institutions*, New York, Macmillan, 1902, p. 347.

un ruolo straordinario nella produzione di nuovo spazio urbano e di nuove soggettività coloniali. Un caso diverso e ancor più interessante è rappresentato, poi, dalle concessioni ottenute in Cina dalle potenze occidentali e dal Giappone a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Fondate su 'strani' contratti di affitto e precedute da un'occupazione militare, esse non solo costituivano un nuovo spazio sociale che mostrava il limite del concetto di sovranità e il potere del principio di extraterritorialità al di fuori dell'Occidente, ma in quanto anche enti municipali dotati di personalità giuridica in terra straniera mettevano in discussione l'identificazione esclusiva tra Stato e soggettività internazionale.

Da un lato, le concessioni straniere erano formalmente sotto sovranità cinese, e ciò giustificava il pagamento di un canone annuo alle autorità locali. Dall'altro, la perpetuità della concessione, l'espropriazione forzata delle proprietà cinesi, l'espulsione dei locali e il riconoscimento di una piena giurisdizione a favore delle potenze occupanti sembravano spezzare irrimediabilmente il legame tra Stato cinese e territorio concesso, rendendo perfetta la cessione e trasformando quel luogo in un'entità pubblica autonoma e autogovernata, con una dimensione internazionale<sup>44</sup>. Secondo i giuristi più sensibili non potevano essere considerati veri e propri Stati, ma, allo stesso tempo, non erano riconducibili all'interno di semplici enti locali e amministrativi. Al di fuori dei confini degli Stati occidentali, la sovranità poteva perdere esclusività e indivisibilità, coesistendo con il riconoscimento di ampie sfere di autonomia.

Per Jellinek ciò significava che la sovranità non era più una caratteristica essenziale dello Stato, ma solo «una categoria storica necessaria per comprendere il sistema statale contemporaneo, ma non dello Stato in sé»<sup>45</sup>. Jellinek non riusciva a liberarsi dal concetto di sovranità, e continuava a usarlo nella sua lettura dell'ordine internazionale. Allo stesso tempo, però, era ben consapevole che solo un approccio libero da «pregiudizi dottrinali» poteva cogliere l'esistenza di soggettività politiche ambigue. Dotate di territorio, sudditi, e di un più o meno ampio grado di autonomia

---

<sup>44</sup> Jellinek, *Ueber Staatsfragmente*, cit., p. 11.

<sup>45</sup> L. Nuzzo, *The Birth of an Imperial Location. Comparative Perspectives on Western Colonialism in China*, in «Leiden Journal of International Law», 31, 3 (2018), pp. 1-28.

legislativa, amministrativa e giurisdizionale, esse potevano essere definite frammenti di Stato, *Staatsfragmente*.

## Conclusioni

Alla fine del XIX secolo il mondo stava cambiando e gli internazionalisti, liberandosi da vecchi «pregiudizi dottrinali», erano chiamati a individuare nuove categorie per leggere nuove realtà. Inizialmente, quindi, utilizzarono il concetto di autonomia come categoria giuridica ultima, capace di includere tutte quelle entità politiche che, a causa di un'alterazione del rapporto tra sovranità, territorio e sudditi, non soddisfacevano i requisiti dello Stato. Successivamente cominciarono a classificarle identificandone semplicemente il grado di autonomia e di autogoverno<sup>46</sup>.

Con il nuovo secolo, il quadro giuridico si fece più complesso e aumentò il numero di soggettività coloniali o semi-coloniali ibride. Territori coloniali, mandati e territori fiduciari, città internazionalizzate e infine i territori non autonomi regolati dal Capitolo XI della *Carta delle Nazioni Unite* rappresentavano entità politiche differenti che, pur non essendo pienamente indipendenti, godevano di un certo grado di autonomia. Esse testimoniavano i limiti dei concetti di Stato-nazione e sovranità, offrendo agli internazionalisti l'opportunità di ricorrere a quello impreciso e flessibile di autonomia per leggere la complessità della seconda metà del XX secolo<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> C. Bornak, *Einseitige Abhängigkeitsverhältnisse unter den modernen Staaten*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1896; N. Boghitchiévitich, *Halbsouveranität. Administrative und politische Autonomie seit dem Pariser Vertrag*, Berlin, Springer, 1903; A. Cavaglieri, *Il diritto internazionale e alcune recenti concessioni di territorio*, Verona, Manuzio, 1903; E. Levi-Catellani, *I "settlement" europei e i privilegi degli stranieri nell'Estremo Oriente*, Venezia, Ferrari, 1903; L. Gerard, *Des cessions déguisées de territoires en droit international public*, Nancy, Imprimerie Nancéienne, 1903; J. Perrinjaquet, *Des cessions temporaires de territoires*, Paris, Giard & Brière, 1904.

<sup>47</sup> Hannum e Lillich, *The Concept of Autonomy in International Law*, cit., pp. 858-879; K.H. Hannum, *Autonomy, Sovereignty and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights*, Philadelphia, University of Pennsylvania

Assumere le città come piattaforma di osservazione delle relazioni tra colonialismo e diritto internazionale permette, quindi, di ripensare l'immagine dello Stato come spazio pubblico omogeneo e di analizzare la trasformazione del concetto di sovranità e i limiti della statualità come condizione della soggettività internazionale oltre i confini occidentali. Allo stesso tempo, una prospettiva storico-giuridica di lunga durata consente di cogliere sia la dimensione costitutiva delle città all'interno del progetto imperialista occidentale, sia il ruolo giocato dalle città coloniali nelle discussioni teoriche sull'eccezionalità degli spazi e delle popolazioni non occidentali. Da un lato, la fondazione di nuove città o la trasformazione di quelle indigene rappresentava un passaggio necessario nel processo di presa di possesso dei territori non occidentali. Un nuovo spazio sociale richiedeva l'occupazione della terra e la sua misurazione, suddivisione e sfruttamento attraverso tecniche giuridiche e pratiche burocratiche. Dall'altro lato, tuttavia, non dobbiamo dimenticare che lo spazio coloniale non era statico, ma si modellava secondo diversi contesti culturali, spinte locali e conflitti sociali. Ciò significa che il modello urbano di matrice europea, fondato su una chiara contrapposizione tra colonizzatori e colonizzati e sull'idea di una «città duale» divisa da differenze razziali e da una molteplicità di confini fisici, giuridici e sociali, ha una limitata efficacia interpretativa se non viene bilanciato considerando le diverse forme di resistenza o negoziazione messe in atto dalla diplomazia indigena e dalle élite locali. Tali attori, infatti, non furono meri destinatari passivi di schemi coloniali, ma al contrario furono profondamente coinvolti in ogni progetto coloniale di modernizzazione e governamentalità<sup>48</sup>.

Tenerne conto, permette, come ha ben evidenziato Francesco Bartolini in una recente rassegna storiografica sullo *urban turn* nella storia globale, di aprire nuove prospettive di ricerca idonee a superare il paradigma interpretativo occidentale, consentendo anche agli internazionalisti e agli storici del diritto di scoprire una

---

Press, 1990; più recentemente, R. Wide, *International Territorial Administration. How Trusteeship and the Civilizing Mission Never Went Away*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

<sup>48</sup>J. Nair, *Beyond exceptionalism: South India and the modern historical imagination*, in «The Indian Economic & Social History Review», 43, 3 (2006), pp. 323-347.

via indigena alla modernità e alla statualità, alternativa all'approccio storicistico europeo, e di immaginare lo spazio delle città coloniali o imperiali come uno spazio di interlegalità formato da molteplici spazialità connesse, ma non fisse, in cui convivevano giurisdizioni e sistemi normativi differenti<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> B.S. Santos, *Toward a New Legal Common Sense*, London, Elsevier, 2000; N. Blomley, *Law, Space and the Geography of Power*, London, The Guilford Press, 1994.

